



NOTA INFORMATIVA PER IL CONTRAENTE (Art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209)

La ZURICH INSURANCE COMPANY - Rappresentanza Generale per l'Italia, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, N. 209 ed in conformità con quanto disposto dalle circolari ISVAP N. 303 del 2 giugno 1997, N. 347/D del 5 novembre 1998 e N. 502/D del 25 marzo 2003, provvede a comunicare al Contraente quanto segue:

1

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Denominazione Sociale - Autorizzazione all'Esercizio delle Assicurazioni - Sede della Società

La Rappresentanza Generale per l'Italia della Zurich Insurance Company è la sede secondaria in Italia della società svizzera Zurich Insurance Company che ha sede legale in Zurigo, Mytenquai n. 2.

Il contratto viene stipulato con la Rappresentanza Generale per l'Italia che ha sede legale in Milano, Piazza Carlo Erba n. 6, ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29/4/1923 n. 966.

2

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

A. Legislazione Applicabile al Contratto.

Il Contraente è informato che si applica la legge italiana per l'assicurazione obbligatoria R.C. Veicoli e Natanti e per qualsiasi altra assicurazione obbligatoria.

È altresì informato che per le assicurazioni diverse dalle precedenti le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

L'Impresa ha proposto l'applicazione della legge italiana.

B. Reclami.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

ZURICH INSURANCE COMPANY
Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Clienti
Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano
Telefono n. 0259662510 - Telefax n. 0259662519
Indirizzo e-mail: clienti@zurich.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

ISVAP
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private
e di Interesse Collettivo
Servizio Tutela degli Utenti
Via Del Quirinale, 21 - 00187 Roma (Italia)

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della

responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Qualora in corso di contratto dovessero intervenire variazioni nelle informazioni riguardanti l'impresa e i reclami, l'Impresa si impegna a fornire tempestivamente ogni necessaria precisazione in merito.

3

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Sui termini di prescrizione (escluse le Assicurazioni del Ramo Credito e Cauzione).

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono per prescrizione se non vengono fatti valere entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione di responsabilità civile detto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (art. 2952 Cod. Civ.).

Sul contratto R.C. Auto

Le seguenti informazioni relative al contratto R.C.A. non costituiscono contenuto contrattuale.

- Soggetti esclusi dalla garanzia r.c. auto:

Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
3. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

- Durata del Contratto:

Il contratto può essere stipulato con o senza clausola di tacito rinnovo. Nel primo caso, per il Contraente che vuole evitare la proroga tacita, non è necessario effettuare la disdetta; tale obbligo sussiste invece per la Compagnia nei termini e nelle forme previste dal contratto.

Nel secondo caso non opererà il termine di tolleranza di cui all'art. 1901 Cod. Civ. e, pertanto, la garanzia assicurativa non sussisterà nei quindici giorni successivi alla scadenza contrattuale.

- **Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato dall'Impresa per un sinistro, nell'ambito della formula tariffaria bonus-malus, pejus o NCD esclusivamente per autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali:** Il Contraente ha facoltà di evitare le maggiorazioni di premio a seguito di applicazione del malus offrendo all'Impresa, sia in caso di rinnovo sia in caso di disdetta del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Nel caso di sinistro con data di accadimento a partire dal 1° febbraio 2007 e liquidato ai sensi del D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254

(Indennizzo Diretto), il rimborso dello stesso potrà avvenire solo seguendo l'operatività prevista dalle disposizioni di legge vigenti.

- Clausole di esclusione della garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato:
 - **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
 - **nel caso di autoveicolo (o natante) adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;**
 - **nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
 - **nel caso di natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.92 n. 566), se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;**
 - **nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;**
 - **per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione (o del certificato o licenza di navigazione);**
 - **in caso di dolo del conducente;**
 - **se il conducente, al momento del sinistro, guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30.04.92 n. 285 nel caso di guida in stato di ebbrezza, il diritto di rivalsa verrà esercitato solamente nel caso in cui il tasso rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente; il diritto di rivalsa verrà comunque esercitato nel caso in cui sia attestata la guida in stato di ebbrezza senza l'indicazione specifica del tasso rilevato a seguito di rifiuto del conducente a sottoporsi al relativo test;**
 - **nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti;**
 - **l'assicurazione non è operante durante la partecipazione del veicolo o del natante (salvo si tratti di regate veliche) a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;**
 - **per i danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili in assenza di specifica e preventiva autorizzazione da parte delle Autorità o dell'organismo competente.**
- Attestazione dello stato del rischio:

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Compagnia invierà al domicilio del Contraente, entro 30 giorni dalla scadenza medesima e unitamente alla comunicazione prevista dalle normative vigenti, l'attestazione dello stato di rischio da cui risulteranno tutte le informazioni previste dalle disposizioni di legge.

Qualora il Contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, la Compagnia rilascerà a quest'ultimo un duplicato su richiesta senza applicazione di costi. Analoga disposizione si applica nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a 12 mesi, di un veicolo, l'utilizzatore dello stesso, qualora sia persona diversa dal Contraente, può richiedere all'assicuratore il rilascio di un duplicato dell'ultima attestazione sullo stato del rischio relativo al veicolo in uso.
- Comportamento da tenere in caso di sinistro:

In caso di sinistro il Contraente è tenuto, ai sensi di legge e di contratto, a denunciare prontamente l'accaduto al proprio assicuratore, avvalendosi del modulo fornitogli dall'impresa, da compilare con la necessaria attenzione precisando, tra gli altri elementi, la data, l'ora e il luogo di avvenimento, la dinamica del sinistro ed i veicoli coinvolti nell'incidente con le rispettive targhe nonché le generalità

dei conducenti degli altri veicoli, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi.

- Sostituzione per cambio veicolo nell'ambito delle forme tariffarie bonus/malus, bonus/malus con franchigia, NCD e Pejus: La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con conseguente mantenimento della medesima classe di merito, purché non cambi la proprietà del veicolo, solo nel caso di alienazione o di consegna in "conto vendita" del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione, cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) o esportazione definitiva all'estero attestata dalla certificazione del P.R.A. o da copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 N° 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la sua demolizione.

Il mantenimento della classe di merito può essere fatto valere anche nel caso in cui il nuovo veicolo sia di proprietà del coniuge qualora in regime di comunione dei beni.

- Mantenimento della classe di merito:

L'attestato di rischio relativo ad un veicolo rubato, demolito, cessato dalla circolazione (art. 103 Codice della Strada) esportato definitivamente all'estero o venduto, conserva la sua validità, per altro veicolo di medesima proprietà o di proprietà del coniuge se in regime di comunione dei beni, per un periodo di 5 anni dalla data di scadenza del precedente contratto.

Il succitato periodo di validità si applica anche in caso di sospensione della garanzia senza riattivazione del contratto o in caso di mancato rinnovo per mancato utilizzo del veicolo; in questi casi rimane in carico al contraente rilasciare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, dichiarazione di mancata circolazione del veicolo indicato nell'attestato di rischio nel periodo successivo alla sospensione o alla scadenza non rinnovata.

E' possibile inoltre usufruire della classe di merito riportata sull'ultimo attestato di rischio, conseguito relativamente ad un veicolo che risulta regolarmente assicurato per la garanzia r.c.a., così come previsto dall'art.134 comma 4-bis del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209.

4

INFORMAZIONI SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE

- Danni a cose e/o lesioni personali:

Qualora dal sinistro siano derivati danni a cose, lesioni personali o il decesso, il danneggiato potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo del responsabile, avvalendosi delle procedure di liquidazione previste dagli artt. 143 e segg. del Codice delle Assicurazioni Private e dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. 16.1.81 N. 45.
- C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto):

Il danneggiato assicurato o il conducente per ottenere il risarcimento del danno, nell'ipotesi in cui il sinistro sia accaduto in presenza di soli due veicoli, devono rivolgersi direttamente al proprio assicuratore qualora le imprese che assicurano la garanzia R.C.A. dei due veicoli coinvolti nel sinistro aderiscano alla CARD, ricorrendo gli ulteriori presupposti previsti dall'art. 15 della CARD (condizioni di applicazione).
- Prescrizione:

Il diritto al risarcimento del danno provocato da un sinistro stradale si estingue per prescrizione se non viene fatto valere dal danneggiato entro due anni dalla richiesta (art. 2947 cod. civ.).
- Prevenzione e sicurezza stradale:

Per i ciclomotori e motocicli si raccomanda l'uso del casco di protezione (art. 171 Codice della Strada).

Si raccomanda l'uso delle cinture di sicurezza a bordo delle autovetture (art. 172 Codice della Strada).

ATTENZIONE

PRIMA DI STIPULARE IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E' NECESSARIO LEGGERNE ATTENTAMENTE IL SUO CONTENUTO